

**Circolare n. 34
del 23/04/2012 FC-fa****Ambiente****Consorzio Nazionale
Imballaggi (CONAI)****Imballaggi
riutilizzabili impiegati
in particolari circuiti**

Il Consiglio di Amministrazione del Conai, con delibera del 21 marzo 2012, ha introdotto alcune innovazioni sulle condizioni di assoggettabilità al contributo ambientale, prevedendo formule agevolate riservate agli imballaggi riutilizzabili e impiegati nell'ambito di particolari circuiti.

In particolare:

1. Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale

Viene confermata l'**esclusione** dall'applicazione del contributo ambientale per quegli imballaggi che servono a movimentare prodotti internamente alle aziende e non a contenere beni destinati alla vendita. Si tratta di imballaggi strutturalmente concepiti per un uso generalmente pluriennale (casse di varie dimensioni in plastica e pallets in legno o plastica) adibiti alla movimentazione di merci all'interno di un "ciclo produttivo" o "circuito commerciale" chiuso e controllato, ferma restando la loro natura di imballaggio.

Il CdA ha precisato che per utilizzo in un ciclo produttivo o circuito commerciale si intende l'impiego di un **imballaggio riutilizzabile**:

- a) sia nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
- b) sia tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti di vendita) appartenenti ad uno stesso soggetto giuridico o a un medesimo gruppo/rete industriale o commerciale.

2. Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di circuiti particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale

Per gli imballaggi riutilizzabili e impiegati in sistemi di restituzione che possono essere controllati o certificati o verificabili (es. noleggio o analoghe forme commerciali), il CdA ha deliberato che a decorrere dal 1° aprile il contributo ambientale sarà applicato nel momento in cui l'imballaggio termina effettivamente il suo riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito.

Da ciò discende che il proprietario dell'imballaggio riutilizzabile non deve versare il contributo ambientale al Conai al momento dell'immissione al consumo o al fornitore che effettua la prima cessione, ma si impegna a dichiararlo e a versarlo in seguito, direttamente al Conai.

Per evitare fenomeni di evasione o di elusione del contributo ambientale, con il rischio di generare forme di sleale concorrenza tra operatori dello stesso settore, il Consiglio ha ravvisato l'opportunità di

concedere tali formule agevolative solo a quei soggetti che siano effettivamente in grado di tracciare nel dettaglio gli imballaggi facenti parte del parco circolante.

Per completezza d'informazione si allega il testo integrale del provvedimento.

All.: Delibera Conai 21 marzo 2012

All. circ. 34